

rilevato

che con Legge 27.12.2013 n° 147 , G.U. 27.12.2013, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)”* è stato previsto l'aumento della misura dell'anticipazione forfetaria dei diritti prevista dall'art. 30 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 da euro 8,00 a euro 27;

che tale anticipazione viene richiesta anche per i procedimenti relativi ai minori e alle persone prive in tutto o in parte di autonomia;

che in particolare nelle procedure di amministrazione di sostegno i Tribunali richiedono il versamento del predetto importo per il deposito di tutte le istanze di autorizzazione previste dagli artt. 374 e 375 c.c. da parte dell'amministratore di sostegno che debba compiere un atto nell'interesse del beneficiario;

che molti dei soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno sono privi di patrimonio, e il pagamento dei diritti forfetari rimane di fatto a carico dell'amministratore di sostegno, al quale neppure in tali casi può essere assegnata un'equa indennità;

che le persone beneficiarie di amministrazione di sostegno, proprio in considerazione delle infermità o menomazioni di cui sono affette, che il più delle volte impediscono loro di svolgere un'attività lavorativa, godono di numerose esenzioni e agevolazioni nell'ambito sanitario e dei pubblici servizi;

che la modifica apportata dalla Legge di stabilità limita e ostacola l'accesso da parte dei soggetti deboli proprio alle misure di protezione previste dalla legge a loro favore, e costituisce un odioso e inammissibile balzello, che non comporta alcun beneficio sotto il profilo dell'efficienza e della riduzione dei tempi della giustizia italiana, ma solo un introito economico per le finanze pubbliche a danno dei cittadini in difficoltà

c h i e d e

che venga immediatamente abolito l'obbligo del versamento dell'anticipazione forfetaria dei diritti prevista dall'art. 30 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 nelle procedure relative alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Milano, 9 gennaio 2014

il Presidente
Avv. Luisella Fanni